



DETERMINAZIONE - settore Opere per il Territorio e l'Ambiente

n.° 0000264 /PT del 23/03/2020	Allegati n.	Pagina 1
Responsabile procedimento: Matteo Moroni		AT2020026400000.DOC
Autore:	Berardi Lucia - Settore Opere per il Territorio e L'ambiente - 02 91004.414 - segreteria.llpp@comune.paderno-dugnano.mi.it	
(Classificazione: tit.6 cl. 8 fascicolo 6/2020)		
NOTA: avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.		

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016 ALLA SOCIETA' GLOBAL POWER DI VERONA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – UTENZE DOMESTICHE – SMART CIG: Z432C8395C – A PARTIRE DAL 01/05/2020 PER 19 MESI

IL FUNZIONARIO

Richiamata la determinazione 248/PT del 17/03/2020, con cui il Comune ha aderito alla Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali denominata "Energia Elettrica EE17 - Lotto 2" per la quale è individuato quale fornitore Enel Energia SPA;

Considerato che tale adesione si è resa necessaria in quanto l'attuale Accordo Quadro, sottoscritto tra il Consorzio CEV e la società Global Power (attuale società erogatrice di energia elettrica), scade il 30/04/2020;

Preso atto che nella convenzione di cui sopra sono ammesse forniture di energia elettrica i cui POD, ovvero contratti, rientrano nella fattispecie "altri usi" o "Illuminazione pubblica";

Verificato che tra le utenze comunali sono presenti i seguenti POD (contratti):

<i>Id</i>	<i>POD</i>	<i>Località</i>
1	IT001E17162763	VIA BORGHETTO SNC
2	IT001E14392989	VIA TOTI, 32
3	IT001E14332273	VIA II GIUGNO SNC

dei quali il n.1 e n.2 sono identificati come "domestico non residenziale" e quindi non rientranti nella Convenzione Consip, mentre il contratto n.3 rientrante nella categoria "altri usi", risulta da diverso tempo con consumi minimi rispetto alla potenza installata;

Constatato che occorre garantire l'energia elettrica anche alle forniture sopra elencate;

Richiamata la nota prot. 14540 del 05/03/2020 con cui la società Global Power si rende disponibile ad assicurare la continuità del servizio per la fornitura d energia elettrica per quelle utenze non trasferite nella Convenzione Consip a partire dal 01/05/2020, con scadenza 19 mesi, proponendo un "contratto ponte", in attesa che il Consorzio CEV ribandisca una gara;

*aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019

Determinazione n. **0000264** /PT del 23/03/2020

Considerato quindi che le utenze da affidare alla società Global Power sono:

POD	Località	Tensione	kW	IVA	Consumi Stimati kWh Anno
IT001E17162763	VIA BORGHETTO SNC	380V	3	10%	1075
IT001E14392989	VIA TOTI, 32	220V	3	10%	1920
IT001E14332273	VIA II GIUGNO SNC	220V	6	22%	280
Totale					3275

per una spesa presunta così definita:

POD	Località	IVA	Importo stimato annuo €	Importo stimato per 19 mesi €	Importo totale stimato per 19 mesi €
IT001E17162763	VIA BORGHETTO SNC	10%	400,00	633,34	696,67
IT001E14392989	VIA TOTI, 32	10%	315,00	498,75	548,63
IT001E14332273	VIA II GIUGNO SNC	22%	620,00	981,67	1.197,63
Totale					2.442,93

Dato atto -in considerazione dell'oggetto del contratto e della modesta entità dei relativi importi, inferiori a € 5.000,00, per i quali è consentito l'affidamento diretto- che:

- l'art. 1, comma 502, della Legge 28 dicembre 2015 n° 208, come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018 n° 145, ha esentato i Comuni dall'obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici per l'acquisizione di beni e servizi d'importo fino ad € 5.000,00;
- il Comune di Paderno Dugnano, nel rispetto dell'art. 37 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., può procedere ad acquisire direttamente ed autonomamente servizi di valore sottosoglia non vigendo, per tali fattispecie, gli obblighi di procedure mediante centrali uniche di committenza;
- gli importi sono inferiori a 40.000,00 euro e rientrano nell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n° 50/2016, e la deliberazione n° 1097 del 26/10/2016 dell'ANAC ha approvato le Linee Guida n° 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" con particolare riferimento all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
- ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per la procedura in oggetto è possibile procedere tramite determinazione a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore e il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

Evidenziato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18.08.2000, 267, per le caratteristiche e l'importo della fornitura da acquisire, che:

- il fine che si intende perseguire è la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali elencate in premessa;
- l'oggetto del contratto concerne la fornitura di energia elettrica;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016;

Determinazione n. **0000264** /PT del 23/03/2020

- il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016 per i servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- l'obbligazione avrà scadenza entro il 31/12/2020;
- il contratto si perfezionerà secondo corrispondenza commerciale, come previsto nell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, che si concluderà con la conferma dell'ordine;
- per le caratteristiche e l'importo della fornitura, non ricorre l'obbligo di costituire garanzia fidejussoria ai sensi di quanto previsto dal regolamento per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture (art. 93, comma 1 ultimo periodo, Codice dei contratti);
- l'affidamento è soggetto al rispetto della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- è soggetto al rispetto del Patto di Integrità approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 134/2016;
- è soggetto al rispetto del Codice di comportamento approvato dal Comune di Paderno Dugnano con deliberazione di Giunta Comunale n. 223/2013;
- il sottoscritto Rup ha identificato la procedura con Smart CIG: Z432C8395C;

Ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura di cui trattasi alla società GLOBAL POWER con sede in Corso Porta Nuova - 37122 Verona – CF/PIVA03443420231, già fornitore di energia elettrica per il Comune, per un importo stimato di €. 1.250,00 IVA 10% compresa per 19 mesi a partire dal 01/05/2020;

Evidenziato che la presente determinazione è efficace ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 7, dell'art. 36, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle già citate Linee Guida n. 4/2016 di A.N.AC. in quanto, essendo l'affidamento di importo inferiore a 5.000,00 euro, i suddetti controlli sono effettuati positivamente;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Paderno Dugnano;

Vista la direttiva di gestione per i titolari di posizione organizzativa del 13.01.2020 prot. n° 2252, che demanda al titolare della posizione organizzativa del Servizio "Infrastrutture Pubbliche – Viabilità e Mobilità-Manutenzioni", l'adozione delle determinazioni rientranti nell'ambito di competenza delle strutture assegnate;

Ritenuto, infine, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n° 267/00;

Visto il D. Lgs. n° 50/2016;

esaminato quanto sopra esposto,

Determinazione n. **0000264** /PT del 23/03/2020**DETERMINA**

1. Stante le premesse di garantire la continuità del servizio per quelle utenze non trasferite nella Convenzione Consip, aderendo al "contratto ponte" offerto dalla società Global Power per la fornitura di energia elettrica a partire dal 01/05/2020 e per 19 mesi, in attesa che il Consorzio CEV ribandisca una gara;
2. Di dare atto di procedere alla fornitura di energia elettrica per le utenze sotto riportate:

<i>Id</i>	<i>POD</i>	<i>Località</i>
1	IT001E17162763	VIA BORGHETTO SNC
2	IT001E14392989	VIA TOTI, 32
3	IT001E14332273	VIA IL GIUGNO SNC

affidando il servizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., alla società GLOBAL POWER con sede in Corso Porta Nuova - 37122 Verona – CF/PIVA03443420231, per l'importo complessivo di €. 2.442,93 compresa IVA per 19 mesi a partire dal 01/05/2020;

3. Di dare atto il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l'arch. Matteo Moroni e che lo Smart CIG è il seguente Z432C8395C;
4. Di evidenziare che l'importo della fornitura, al netto dell'I.V.A., è inferiore a € 5.000,00 e, pertanto, non è obbligatorio acquisire lo stesso mediante mercato elettronico;
5. Di dare atto che la spesa è già impegnata per l'anno 2020 per il pagamento delle bollette di energia elettrica ai sottoelencati capitoli, e saranno automaticamente assegnati a favore di GLOBAL POWER con sede in Corso Porta Nuova - 37122 Verona – CF/PIVA03443420231 per il periodo a partire dal 01/05/2020 e per 19 mesi per un importo complessivo stimato di circa € 2.442,93:

Cap.	Art.	AnCap	Descrizione	Tit. NO	Missione	Programma	Macroag.	Pdc. Fin. 3	Pdc. Fin. 4	Pdc. Fin. 5
1838	262	2020	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM.LI	1	1	5	3	2	5	4
9638	262	2020	SPESE FUNZ. E MANTEN. PARCHI E GIARDINI-ENERGIA ELETTRICA-	1	9	2	3	2	5	4

dando atto, altresì, che con il presente provvedimento l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e verrà a scadenza nell'esercizio 2020 per euro 1.029,86 e nell'esercizio successivo per euro 1.413,07;

6. Di dare atto che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
7. Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 c. 32 della L 190/2012 e all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
8. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1 del D. lgs.267/2000;

Determinazione n. **0000264** /PT del 23/03/2020

Allegati alla presente determinazione:

- 1) All 1 - Proposta di fornitura prot. 145410 del 05/03/2020

PADERNO DUGNANO, 23/03/2020

***Il funzionario
Matteo Moroni***

Determinazione n. 264 /PT del 23/03/2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

Ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione che, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del medesimo decreto legislativo, diviene esecutiva in data odierna.

Contrario

La presente determinazione non è esecutiva.

PADERNO DUGNANO, 24/03/2020

IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.TO DR. DI RAGO VINCENZO

Determinazione n. 264 /PT del 23/03/2020

RELAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/04/2020

Addì, 02/04/2020

Reg. pubbl. n. 526

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO BONANATA FRANCESCHINA



ALL. 1



Proposta di Fornitura N.

Da

GLOBAL POWER S.p.A., società con capitale sociale di € 1.500.000, interamente versato, con sede in Verona, Corso Porta Nuova n. 127, P.I, C.F. e iscrizione al Registro Imprese di Verona n. 03443420231, in persona del legale rappresentante Dott. Alberto Zoccatelli (di seguito "Global Power" o il "Fornitore"),

a

_____ con sede legale in _____

via _____, ___ - CF _____ e partita IVA _____

nella persona di _____ in qualità di _____

(di seguito il "Cliente").

Nel prosieguo Global Power e il Cliente saranno denominati congiuntamente le "Parti".
Global Power propone al Cliente di concludere un Contratto per la fornitura di **Energia Elettrica** secondo i termini e le condizioni indicate nella presente Proposta di Fornitura e negli allegati A e B:

- Condizioni Generali di Contratto Business (allegato A)
- Condizioni Tecnico-Economiche (allegato B)

per i punti di prelievo (di seguito i "Punti di Prelievo"), presso le seguenti unità produttive e con le seguenti caratteristiche nominali:

POD	LOCALITA'	Tensione	kW	IVA	KWh Anno
VEDI ALL. UTENZE					

Il Contratto è vincolante tra le Parti a decorrere dal 01/05/2020 ed ha scadenza __/__/___ SENZA tacito rinnovo. La presente Proposta di Contratto si ritiene accettata in tutte le sue parti, qualora sottoscritta mediante l'allegata accettazione della Proposta di Contratto.
Salvo diversa indicazione, tutte le comunicazioni previste dal Contratto dovranno essere inviate per iscritto a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica ai seguenti indirizzi:

Fornitore:

GLOBAL POWER S.p.A.

Corso Porta Nuova 127, 37122 Verona tel. 045 8104705 fax 045 577012 e-mail: dispacciamento@globalpower.it

Cliente:

Indirizzo _____ Telefono _____

e-mail: _____ P.E.C.: _____

Codice univoco fatturazione elettronica: _____

Allegato A

Condizioni generali di Contratto Business

DEFINIZIONI

Ai fini del presente/i Contratto/i si applicano le seguenti definizioni e normative:

Autorità o ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 (pubblicata in G.U. n. 270 del 18.11.1995, Suppl. Ordinario n. 136), il soggetto pubblico incaricato di regolare con proprie deliberazioni le condizioni economiche, le condizioni contrattuali e la qualità del servizio gas e energia elettrica. I testi integrali delle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente possono essere consultati e scaricati dal sito www.arera.it

Accesso per sostituzione nella fornitura (switching): l'accesso richiesto all'impresa di distribuzione o al SII dal Fornitore entrante che intende avviare una nuova fornitura presso i punti di riconsegna o prelievo forniti, fino alla data di sostituzione, da un altro utente.

Bolletta 2.0: è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com recante "Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane"

Ciente o Cliente finale: è il Cliente, indifferentemente domestico o non domestico, che richiede la fornitura dell'energia elettrica e/o gas con applicazione delle condizioni economiche riservate ai Clienti del mercato libero proposte dalla Società, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice di condotta commerciale e delle disposizioni in materia di condizioni contrattuali e di qualità commerciale adottate dall'Autorità.

Ciente BT: Cliente finale allacciato alla rete di Distribuzione alimentato in bassa tensione.

Ciente MT: Cliente finale allacciato alla rete di Distribuzione alimentato in media tensione.

Ciente Domestico: si intende il Cliente che utilizza il gas e/o l'energia elettrica per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché l'utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna e/o punto di prelievo per l'abitazione e i locali annessi o pertinenti ed il titolare del punto sia una persona fisica.

Ciente Non Domestico (Usi diversi): si intende il Cliente che utilizza il gas e/o l'energia elettrica per usi diversi (ad esempio per usi industriali, artigianali).

Ciente multisito: è il Cliente finale che ha stipulato un contratto di fornitura che prevede la consegna dell'energia elettrica e/o del gas in più punti di prelievo/riconsegna.

Ciente finale titolare di POD e/o PDR disalimentabile: è il Cliente finale per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta da parte dell'esercente la vendita la sospensione della fornitura.

Ciente finale titolare di POD e/o PDR non disalimentabile: è il Cliente finale, individuato ai sensi della regolazione vigente per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura da parte dell'esercente la vendita.

Codice del consumo: Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (pubblicato in G.U. n. 235 del 08/10/2005, Suppl. Ord. n. 162).

Codice di condotta commerciale: Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, Allegato A della delibera ARERA ARG/com 104/10 del 08/07/2010. **CRDG:** Codice di Rete tipo per la Distribuzione di gas naturale, approvato con delibera ARERA 108/06 del 06/06/2006.

Contratto: il contratto per la fornitura del gas naturale e/o il contratto per la fornitura di energia elettrica al Cliente, formato/i dalla Richiesta di Fornitura, dalle Condizioni Economiche Particolari di Fornitura di fornitura, dalle presenti Condizioni Generali e dai relativi allegati.

Delibera 783/2017/R/com del 23/11/2017 è la deliberazione che stabilisce le disposizioni in materia di revisione delle modalità implementative relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas. **ARERA**

Delibera 487/2015/R/eel del 14/10/2015: è la deliberazione dell'ARERA che all'Allegato A disciplina le modalità con le quali, mediante il SII, viene data esecuzione fisica ad un contratto di fornitura concluso tra una nuova controparte commerciale e il cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo (switching elettrico).

Delibera 138/04 del 29/07/2004: è la deliberazione dell'ARERA che detta le garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale (switching gas).

Delibera ARG/elt 191/09 del 11/12/2009: è la deliberazione dell'ARERA relativa alle disposizioni in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato dell'energia elettrica al dettaglio e all'istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei clienti finali.

Distributore Gas: è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione e misura del gas alla cui rete è collegato il punto di riconsegna del Cliente.

Distributore Elettrico: è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica alla cui rete è connesso il punto di prelievo del Cliente.

Fornitori: il Fornitore di gas naturale e/o il Fornitore di energia elettrica, come individuati nella Richiesta.

Gruppo di misura (o Misuratore): è la parte dell'impianto di alimentazione che serve per l'intercettazione e la misura del gas o dell'energia elettrica e il collegamento all'impianto interno del Cliente.

Gruppo di misura accessibile: il gruppo di misura per cui l'accesso al segnante è sempre possibile senza che sia richiesta la presenza del Cliente finale.

Gruppo di misura non accessibile: è il misuratore per cui l'accesso al segnante del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di fornitura o di altra persona da questi incaricata. **Gruppo di misura con accessibilità parziale:** è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; a tale misuratore l'Impresa di Distribuzione può normalmente accedere in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato.

Interruzione della fornitura: operazione finalizzata alla sospensione della fornitura attraverso l'azione diretta sull'allacciamento che alimenta l'impianto del Cliente finale. L'esecuzione dell'interruzione dell'alimentazione comporta la risoluzione del contratto e determina la cessazione del servizio di distribuzione. Per ottenere la riattivazione della fornitura, il Cliente finale dovrà preventivamente sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura.

Morosità del Cliente finale: è l'inadempimento del pagamento degli importi dovuti dal Cliente finale all'esercente la vendita in base al relativo contratto di fornitura.

Parti: Il Fornitore e il Cliente.

Richiesta: il modulo della Richiesta di Fornitura di Gas Naturale e/o Energia Elettrica - Mercato libero - con cui il Cliente propone di aderire al contratto/i per la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica.

Punto di prelievo (POD): il punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata dal Fornitore e prelevata dal Cliente finale.

Punto di riconsegna (PDR): il punto di confine tra l'impianto di Distribuzione e l'impianto del Cliente finale, dove il Distributore riconsegna il gas per la fornitura al Cliente.

RQDG: è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, Parte I del Testo Unico della Regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvata con la deliberazione ARERA 574/2013/R/gas del 12/12/2013.

Servizio Conciliazione: è l'organismo istituito dall'ARERA con deliberazione 260/2012/E/com del 21.06.2012, gestito in avvalimento dall'Acquirente Unico S.p.A., ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99 e del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, iscritto nell'Elenco degli organismi ADR istituito dalla medesima Autorità ai sensi dell'art. 141-decies del Codice del Consumo.

SII: è il "Sistema Informativo Integrato" (SII), gestito dall'Acquirente Unico, basato su una banca dati dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale e dei dati identificativi dei clienti finali di cui all'art. 1bis della L. n. 129/2010, ovvero l'insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e regole tecniche, per la condivisione, l'integrazione e lo scambio dei flussi di dati funzionali ai processi necessari per il funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e il gas.

Sospensione della fornitura di gas e/o di energia elettrica per morosità: è la mancata consegna fisica del gas naturale e/o dell'energia elettrica a uno o più PDR/POD a seguito della morosità del Cliente finale titolare dei medesimi PDR/POD.

TIBEG: Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai Clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale, Allegato A alla delibera ARERA 402/2013/R/com del 26/09/2013 (c.d. "Bonus sociale per le forniture di energia elettrica e/o gas naturale").

TIC: Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, Allegato C alla delibera ARERA 654/2015/R/eel del 23/12/2015.

TICO: Testo Integrato Conciliazione (TICO), Allegato A alla delibera 209/2016/E/com del 5/05/2016.

TIF: Testo Integrato in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i Clienti di energia elettrica e gas naturale, Allegato A alla delibera ARERA 463/2016/com del 04/08/2016.

TIME: Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019, Allegato B alla delibera ARERA 654/2015/R/eel del 23/12/2015.

TIMG: Testo Integrato Morosità Gas, Allegato A alla delibera ARERA ARG/gas 99/11 del 21/07/2011.

TIMOE: Testo Integrato Morosità Elettrica, Allegato A alla delibera ARERA 258/2015/R/com del 29/05/2015.

TIQE: Testo Integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023, Allegato A della delibera ARERA 646/2015/R/eel del 22/12/2015.

TIQV: Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, Allegato A alla delibera ARERA 413/2016/R/com del 21/07/2016.

TIKV: Testo Integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria, Allegato A alla delibera ARERA 228/2017/R/com del 6/04/2017.

TISG: Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement), Allegato A alla delibera ARERA 229/2012/R/gas del 31/05/2012.

TIS: Testo Integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica (settlement), Allegato A alla delibera ARG/elt 107/09 del 30/07/2009.

TIT: Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023, Allegato A alla delibera ARERA 654/2015/R/eel del 23/12/2015.

TIV: Testo Integrato Vendita, Allegato A della delibera ARERA 301/2012/R/eel del 19/07/2012, recante "Aggiornamento del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico per l'erogazione dei servizi di vendita di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali".

TIVG: Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane, Allegato A della delibera ARERA ARG/gas 64/09 del 28/05/2009.

Voitura: è la variazione dell'intestazione del contratto di fornitura in essere per un punto di fornitura attivo di cui è titolare un cliente finale diverso dal cliente finale richiedente.

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano i rapporti contrattuali, in ipotesi anche contestualmente attivati, di somministrazione di gas naturale e di energia elettrica tra il Cliente e il Fornitore.

1.2 I rapporti contrattuali di cui al primo comma sono altresì disciplinati dal contenuto della Richiesta, dalle Condizioni Economiche Particolari di Fornitura che, se derogatorie, prevalgono sulle Condizioni Generali, nonché da eventuali altri allegati, documenti tutti che il Cliente, con la sottoscrizione della Richiesta, dichiara di bene conoscere ed accettare.

1.3 I rapporti contrattuali di cui al primo comma, benché contestualmente attivati e congiuntamente regolamentati dalle presenti Condizioni Generali, debbono considerarsi a tutti gli effetti come autonomi tra loro.

1.4 I rapporti contrattuali di cui al primo comma hanno ad oggetto la fornitura di gas naturale ed energia elettrica, rispettivamente, a: Clienti Domestici gas naturale, compresi i condomini con uso domestico, con consumi non superiori a 200.000 Smc/anno, Clienti energia elettrica alimentati in bassa tensione, Clienti Non Domestici, titolari di utenze di altri usi di gas e energia elettrica, con consumi di gas naturale complessivamente non superiori a 200.000 Smc/anno nonché alimentati in bassa tensione e non.

1.5 Il Cliente, all'atto della conclusione del contratto/i, conferisce apposita procura al Fornitore affinché proceda in suo nome e per suo conto a comunicare il recesso al precedente Fornitore secondo le modalità previste dalla delibera 783/2017/R/com del 23/11/2017.

Art. 2 Norme applicabili

2.1 Ai rapporti contrattuali oggetto delle presenti Condizioni Generali trovano applicazione tutte le deliberazioni, già emanate ed emanande, aventi carattere inderogabile, dall'ARERA, ovvero da altri Enti e/o Autorità competenti. Tutti i riferimenti alle deliberazioni dell'ARERA sono da intendersi comprensivi delle successive modifiche ed integrazioni rispetto al testo inizialmente approvato. Tutti i riferimenti normativi nazionali citati nel Contratto e nei suoi allegati sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche ed integrazioni. Tali riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente Contratto sarà modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche obbligatorie definite dall'ARERA stessa.

Art. 3 Conclusione dei contratti e legittimazione

3.1 Il Contratto si perfeziona con l'accettazione della Proposta di fornitura da parte del Cliente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 (Proposta irrevocabile) del Codice Civile, ed entrerà in vigore dal momento dell'attivazione della fornitura, per la quale, nella prima fattura utile, verranno addebitati gli eventuali costi previsti dal Distributore per tale attività

3.2 Il Cliente dovrà rilasciare al/ai Fornitore/i idonea documentazione in originale o copia autentica ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'immobile ove insistono le utenze da somministrare.

Art. 4 Durata contrattuale e diritto di recesso

4.1 Il Contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi dall'avvio della fornitura, così come specificato nelle Condizioni Economiche Particolari.

Per tutte le tipologie di Clienti che non rientrano nel perimetro di applicazione della Delibera 783/2017/R/com, saranno applicati i seguenti termini di recesso:

- non inferiore a 3 (tre) mesi nel caso di recesso per cambio fornitore da parte del Cliente finale in bassa tensione titolare di utenze di Illuminazione Pubblica o stagionali, o rientrante nella categoria Pubblica Amministrazione;

- non inferiore a 12 (dodici) mesi nel caso di recesso in cui il Cliente non domestico sia titolare anche di un solo sito connesso in media tensione o in alta tensione, nel caso di fornitura di Energia Elettrica.

4.2 Se il Cliente recede non per transitare ad altro venditore, bensì per cessare semplicemente la fornitura, il termine di preavviso è di 1 (un) mese a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi la comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata dal Cliente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

4.3 Qualora, in violazione dei predetti artt. 5.1 e 5.2 non pervenga al/ai Fornitore/i nessuna comunicazione di recesso o non vengano rispettati i termini di preavviso ivi previsti, il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente un onere aggiuntivo pari ad Euro 100,00 a titolo di risarcimento relativamente al periodo di preavviso non rispettato.

4.4 Nel Contratto in cui vi sia un punto alimentato in media tensione e/o nel caso in cui sia ricompreso almeno un punto alimentato in tensione diversa dalla bassa è previsto il recesso anticipato con un preavviso di 12 (dodici) mesi decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore da inviarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Fornitore, qualora il Cliente non rispetti il termine di preavviso previsto nel presente articolo, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari a 0,0015 €/kWh da applicarsi al Consumo Annuo indicato nella Richiesta per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all'altro Fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, fatta salva la facoltà da parte del Fornitore di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

4.5 È facoltà del Fornitore recedere in qualsiasi momento dai contratti, o anche da uno solo di essi, con un termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente, che dovrà essere inoltrata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 5 Oggetto ed attivazione delle forniture. Condizioni risolutive

5.1 Il Fornitore di energia elettrica fornirà al Cliente, che l'acquisterà, l'energia elettrica necessaria al soddisfacimento del proprio fabbisogno presso ciascun Punto di prelievo, tramite la rete di trasmissione nazionale e la rete di Distribuzione, cosicché l'energia elettrica consegnata avrà le caratteristiche nominali e le tolleranze previste dal gestore di rete competente. Il Cliente esonera pertanto il Fornitore da qualsiasi responsabilità per ogni diminuzione o interruzione della fornitura dovuta a malfunzionamenti o disfunzioni delle reti di distribuzione.

5.2 La data di attivazione delle forniture è comunicata mediante specifica comunicazione ed indicata con la prima bolletta e, in ogni caso sarà subordinata alle regole tecniche e amministrative del/i Distributore/i locale/i. Qualora per cause non imputabili al Fornitore la data di inizio delle forniture non risulti compatibile con la data di decorrenza del servizio di trasporto e distribuzione presso i punti di fornitura, la decorrenza delle forniture si intenderà differita alla prima data utile successiva.

5.3 La/e fornitura/e di energia elettrica avranno inizio a condizione che:

Il Cliente abbia presentato tutti gli atti e i documenti necessari per la stipula del Contratto; Esista già un adeguato allacciamento alla rete di Distribuzione locale

Il Cliente sia dotato di un Impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente; Abbia avuto buon esito la procedura di cambio del Fornitore presso i Distributori locali. Il Fornitore, senza responsabilità alcuna delle Parti, si riserva altresì la facoltà di non dare esecuzione al contratto nelle ipotesi di:

Pregressa morosità del Cliente nei confronti del Fornitore;

Esito negativo dell'eventuale verifica di solvibilità del Cliente.

5.4 L'esecuzione dei contratti di fornitura di energia elettrica è, inoltre, condizionata al fatto che:

Il Cliente non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di cambio Fornitore;

Il Cliente non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo formulata ai sensi del comma 4.1 dell'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09, da un venditore o dall'esercente la maggior tutela;

Con riferimento al medesimo Cliente non siano stati eseguiti, da parte dell'Impresa di Distribuzione, uno o più interventi di interruzione dell'alimentazione del punto di fornitura anche diverso da quello per cui si chiede l'accesso.

Nei predetti casi sarà pertanto facoltà del Fornitore revocare la richiesta di switching o ritirare la richiesta di accesso per attivazione della fornitura presentate al distributore locale competente, secondo le modalità e tempistiche previste dalla regolazione vigente; conseguentemente non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso del contratto con il precedente venditore verranno meno. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà l'impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione del Fornitore le seguenti informazioni relative al POD oggetto di richiesta di switching: a) l'eventuale chiusura del POD a seguito di sospensione della fornitura per morosità; b) se per il medesimo POD sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; c) il mercato di provenienza del POD distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; d) le date delle eventuali richieste di chiusura del POD per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; f) l'accessibilità o meno del PDR.

Il Fornitore si riserva, inoltre, di revocare la richiesta di switching ai sensi dell'art. 14.3 del TIMOE, e quindi di non dare esecuzione al contratto di fornitura, qualora il Cliente fosse in precedenza fornito dall'esercente la salvaguardia.

5.5 Qualora il Fornitore, non sia anche utente dei servizi di trasporto e dispacciamento provvede a darne atto nell'ambito del contratto con il Cliente finale. In tale ipotesi l'efficacia del contratto di fornitura è risolutivamente subordinata all'eventuale risoluzione del contratto tra l'utente del trasporto e dispacciamento con il Fornitore (controparte commerciale), per inadempimento di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22.3 del TIMOE. In tale caso:

a) Il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall'Allegato B della deliberazione 487/2015/R/eeel che saranno successivamente comunicati; b) La fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro Fornitore, da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dall'esercente la salvaguardia.

Art. 6 Usi consentiti dell'energia elettrica

6.1 Al momento della sottoscrizione della Richiesta, il Cliente indica gli usi che intende fare dell'energia elettrica. Nel caso in cui il Cliente usi l'energia elettrica fornita per usi diversi da quelli dichiarati, il Fornitore interessato dall'uso vietato potrà sospendere o far sospendere immediatamente la fornitura o richiedere l'immediata sospensione al Distributore, salvo il risarcimento del danno. In caso di discordanza fra i dati comunicati dal Cliente e quelli in possesso del Distributore faranno fede quelli in possesso dello stesso Distributore.

6.2 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata; il Cliente risponde di tutti i danni causati da un prelievo in eccesso. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso dell'energia elettrica in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di sicurezza.

6.3 È vietata la rivendita o la cessione dell'energia elettrica a terzi, pena l'immediata sospensione delle forniture fino alla cessazione della condotta vietata e all'integrale rifusione del danno subito.

6.4 La fornitura di energia elettrica non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni diverse dai punti di consegna o di prelievo indicati nella Richiesta ed eventualmente nell'Allegato "Ulteriori Punti di prelievo", pena l'immediata sospensione della fornitura, salvo il risarcimento del danno.

Art. 7 Corrispettivi delle forniture

7.1 Il Cliente è tenuto a pagare al Fornitore, per le forniture eseguite, i prezzi finali risultanti dalle Condizioni Economiche Particolari di Fornitura predisposte per ognuna di esse ed allegate al contratto: condizioni che il Cliente dichiara di avere esaminato, di ben conoscere, di accettare e di considerare parte essenziale ed integrante del contratto.

7.2 Quanto alla fornitura di energia elettrica, i corrispettivi riportati nelle Condizioni Economiche Particolari di Fornitura saranno applicati anche all'energia elettrica relativa alle perdite di rete, quantificata secondo la disciplina vigente. Il prezzo si intende al netto delle imposte gravanti sui consumi dell'energia elettrica, degli oneri e delle maggiorazioni di sistema, che rimarranno a carico del Cliente, nonché dell'imposta sul valore aggiunto. Al fine di sostenere i costi commerciali, il Fornitore di energia elettrica porrà a carico del Cliente un importo pari al corrispettivo PCV di cui al TIV, periodicamente pubblicato e aggiornato dall'ARERA. È prevista l'applicazione di tutti gli oneri generali di sistema previsti dalla normativa vigente, in particolare la componente Asos che serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici. Per quanto riguarda i corrispettivi di sbilanciamento e non arbitraggio verrà esclusivamente fatturato un corrispettivo di sbilanciamento pari a 0,0005 €/kWh, se non diversamente specificato nelle Condizioni Economiche Particolari di Fornitura, moltiplicato per il parametro lambda corrispondente al livello di tensione del Punto di prelievo e definito dal TIV, mantenendo sollevato il cliente da eventuali maggiori costi e oneri. Saranno addebitate inoltre le spese di fatturazione come specificate nelle Condizioni Economiche Particolari di Fornitura. A copertura dei costi di dispacciamento, il Fornitore di energia elettrica applicherà gli oneri e le componenti tariffarie, di pertinenza del mercato libero, secondo quanto stabilito nelle delibere dell'ARERA, in particolare nel TIT, e di ogni altro onere accessorio per il mercato libero nella misura stabilita dall'ARERA nelle stesse delibere o in loro successive modifiche e integrazioni. Non sarà addebitata altresì al cliente finale la componente DISPbt.

7.3 Rimane inteso che è a carico del Cliente qualsiasi imposta o tassa presente e futura legata all'uso ed al consumo dell'energia elettrica. Eventuali esenzioni, riduzioni dal pagamento delle imposte e tasse saranno riconosciute solamente a condizione che il Cliente presenti la documentazione necessaria per poterne usufruire. Il Cliente si obbliga a comunicare al/ai Fornitore/i, nei tempi prescritti, tutti i necessari elementi e tutte le eventuali variazioni sopravvenute che incidano sull'applicazione o sull'entità delle imposte applicabili. Il Cliente è unico responsabile dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle dichiarazioni del Cliente stesso, consegnate al/ai Fornitore/i. Nel caso di mancata veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse/fossero tenuto/i a pagare all'Amministrazione finanziaria e/o a qualunque altro ente coinvolto, oltre che eventuali spese di giudizio, a prescindere dalla legittimità della pretesa avanzata nei confronti del Fornitore dall'Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto.

Art. 8 Mandati per il contratto di dispacciamento e di trasporto e oneri per i relativi servizi

8.1 Per quanto attiene alla fornitura di energia elettrica, il Fornitore di energia elettrica provvederà a stipulare per il Punto/i di prelievo e per conto del Cliente, il contratto di trasporto con il Distributore locale elettrico ed il contratto di dispacciamento con Terna. A tal fine il Cliente conferisce sin d'ora, con la sottoscrizione del presente contratto e per tutta la sua durata, mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. al Fornitore di energia elettrica, che potrà a sua volta conferirlo a terzi abilitati ai sensi dell'art. 1717 c.c. ("Sostituto del mandatario").

8.2 Il mandato deve intendersi a titolo gratuito. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra. Il Cliente delega sin d'ora il Fornitore di energia elettrica a richiedere i dati storici di consumo di energia elettrica, degli ultimi 23 mesi, al Distributore elettrico locale di competenza.

Rimane inteso che, ai sensi dell'art. 1715 c.c., il Fornitore di energia elettrica non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di dispacciamento dell'energia elettrica stipulato con Terna e del contratto di trasporto stipulato con il Distributore elettrico. Il Cliente dichiara di non avere obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di somministrazione, trasporto e dispacciamento.

8.3 Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente, conferisce altresì al Fornitore di energia elettrica mandato con rappresentanza a titolo gratuito a sottoscrivere il "Contratto per il Servizio di Connessione alla rete elettrica", allegato al contratto di trasporto (di seguito "Mandato alla Connessione") per tutti i punti di prelievo oggetto del presente Contratto.

8.4 Il Cliente ha la facoltà di revocare mandato alla connessione conferito al Fornitore di energia elettrica relativamente ai soli punti di prelievo connessi alla rete ad un livello di tensione diverso dalla bassa tensione. Tale revoca dovrà essere comunicata alla Società in forma scritta mediante raccomandata A/R.

8.5 Per le richieste inoltrate dal Fornitore al Distributore elettrico, per conto del Cliente, per l'esecuzione di prestazioni inerenti la connessione dei siti alla rete elettrica di cui al TIQE, fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni dal TIC, il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 del TIV, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano tra le prestazioni indicate anche le seguenti: attivazioni e nuove connessioni, sventri e voltture, modifiche contrattuali e anagrafiche, spostamenti impianti-presenza-GDM, disattivazioni, verifiche, variazioni di potenza. Il Fornitore cesserà di dare corso alle richieste del Cliente alla data di cessazione per qualsivoglia causa del contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto, i diritti resteranno acquisiti a titolo gratuito dal Fornitore di energia elettrica.

8.6 Si intendono a carico del Cliente i corrispettivi per il servizio di trasporto nonché tutti gli oneri derivanti dal contratto di dispacciamento come determinati dalla Delibera ARERA del 30/07/2006 n. 111/06 e dal TIS, All. A alla delibera ARG/elt/107/09. In particolare gli oneri della Delibera 111/06 e gli oneri del TIS saranno fatturati utilizzando i valori noti e pubblicati dalle Autorità competenti (ARERA - Terna S.p.a.).

Art. 9 Modalità e frequenza di rilevazione dei consumi

9.1 Con riferimento alla fornitura di energia elettrica il Distributore è tenuto ad effettuare:

Per i punti di prelievo trattati per fasce ai sensi del TIS, la raccolta mensile delle misure includendo, ove consentito dal misuratore, i dati di potenza attiva massima mensile prelevata su base del quarto d'ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore;

Per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, un tentativo di rilevazione dei dati misura: a) almeno una volta all'anno, per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

Qualora il Distributore di energia elettrica, con riferimento ai Clienti trattati per fasce ai sensi del TIS, abbia messo a disposizione esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi, riconosce al Cliente un indennizzo automatico, ai sensi dell'art. 17 TIF ove applicabile.

9.2 Il Fornitore mette a disposizione del Cliente di energia elettrica, anche multisito, titolare di punti alimentati unicamente in BT e trattato monorario ai sensi del TIS il servizio di autolettura, indicando in ogni fattura le modalità e la finestra temporale entro cui il medesimo Cliente può trasmettere al Fornitore il dato di autolettura. Il Fornitore comunica la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura al momento stesso dell'acquisizione del dato, ovvero entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi ove la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una riposta immediata. L'autolettura validata dal Distributore è equiparata ad una misura rilevata validata.

9.3 Eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo a conguaglio nella prima fattura utile degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per cui l'errore sia effettivamente sussistito, restando inteso che non verranno corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.

Art. 10 Fatturazione e utilizzo dei dati di misura

10.1 La fattura dei consumi di energia elettrica verrà emessa secondo quanto stabilito all'All. A alla Delibera 501/2014/R/com ("Bolletta 2.0"). Le fatture vengono inviate in formato elettronico. Su esplicita richiesta del Cliente, la bolletta sarà inviata in formato cartaceo. Il Fornitore rende comunque disponibile gratuitamente un servizio di fattura online sul proprio sito www.globalpower.it, al quale il Cliente potrà accedere, previa registrazione nell'area servizi web, secondo le modalità ivi indicate. Il Fornitore. Per i Clienti non domestici, il Fornitore procederà all'invio delle fatture tramite posta elettronica certificata (PEC) ove il servizio sia reso disponibile da parte del Fornitore stesso.

Gli elementi di dettaglio della fattura saranno resi disponibili al Cliente nell'area riservata sul sito del Fornitore www.globalpower.it. Negli altri casi gli elementi di dettaglio saranno inviati su richiesta al Cliente tramite posta elettronica certificata (PEC) ai Clienti non domestici.

10.2 La determinazione dei consumi contabilizzati nella fattura avviene sulla base delle letture del contatore rilevate e messe a disposizione dal Distributore. In mancanza dei dati di misura effettivi, il Fornitore emetterà fattura per i corrispettivi del mese di competenza sulla base dell'autolettura (ove disponibile) comunicata dal Cliente e validata dal Distributore ovvero, in mancanza dell'autolettura, sulla base dei dati di misura stimati, salvo conguaglio che sarà effettuato con la prima fattura utile in caso di successiva disponibilità dei dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore, comprese le autoletture. Il Fornitore ha facoltà di utilizzare il dato di misura stimato eventualmente messo a disposizione dal Distributore ovvero di effettuare una propria stima; in tale ultimo caso il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, come forniti dal Distributore.

10.3 Ai sensi del TIF le fatture di periodo sono emesse con la seguente frequenza:

Bimestrale per i Clienti energia elettrica domestici e non domestici connessi in BT con potenza inferiore a 16,5 kW

Mensile per i Clienti energia elettrica non domestici connessi in BT con potenza superiore a 16,5 kW o per i Clienti per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero

Ciascuna delle suddette fatture di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. In caso di mancato rispetto del predetto termine il Fornitore riconosce al Cliente, in occasione della prima fattura utile, l'indennizzo automatico previsto dall'art. 16 del TIF.

10.4 Il Fornitore si riserva di prevedere, tra le proprie offerte contrattuali, Condizioni Economiche Particolari di Fornitura di fornitura che stabiliscano: i) una frequenza di fatturazione diversa da quanto indicato al precedente art. 12.3 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4.3, lett. a) e b) del TIF; ii) ai fini della contabilizzazione dei consumi in fattura, un diverso ordine di priorità nell'utilizzo dei dati di misura rispetto a quanto indicato al precedente art. 12.2, prevedendo in ogni caso che almeno una volta ogni 12 (dodici) mesi sia emessa una fattura che contabilizzi consumi effettivi; iii) criteri per determinare il dato di misura stimato diversi dal criterio indicato al precedente art. 12.2; iv) la non applicazione di quanto previsto al precedente art. 12.4. Il Fornitore si riserva di prevedere offerte contrattuali in cui vengono contabilizzati consumi per periodi successivi alla data di emissione della fattura purché nel rispetto di quanto previsto al comma 6.8 lett. d) del TIF.

10.5 Per i Clienti energia elettrica titolari almeno di un punto di prelievo alimentato in MT o di un punto di prelievo diverso dalla bassa tensione la fattura sarà emessa con periodicità mensile sulla base dei consumi effettivi messi a disposizione dal Distributore o, in mancanza di essi, in acconto sulla base dei consumi stimati in base ai consumi storici del Cliente ovvero in mancanza di essi in base ai dati di consumo indicati nella Richiesta di Fornitura, salvo conguaglio che sarà effettuato con la prima fattura utile. Il Fornitore si riserva il diritto di modificare la periodicità di fatturazione, comunicandolo al Cliente anche con nota in fattura.

10.6 Insieme al corrispettivo per i consumi possono essere inseriti in bolletta ulteriori importi accessori come i corrispettivi dei servizi forniti dal Fornitore su richiesta del Cliente, i rimborsi di spese sostenute dal Fornitore a favore del Cliente, le prestazioni accessorie e specifiche dei Distributori o gli arrotondamenti degli importi fatturati, il cui ammontare è specificato nelle Condizioni Economiche Particolari di Fornitura.

Art. 11 Pagamenti - Rateizzazioni

11.1 Il Cliente è tenuto a pagare i corrispettivi fatturati entro il termine di scadenza indicato in bolletta, il quale non potrà essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della stessa (salvo diversa specifica riportata nelle Condizioni Tecniche Economiche). Il pagamento dovrà essere effettuato con addebito autorizzato SSD sul conto corrente bancario/postale del Cliente.

11.2 L'eventuale inoltro di reclami o contestazioni di sorta non sospende l'obbligazione di corrispondere gli importi fatturati. Qualora il Cliente ritenga di aver pagato, per errore di lettura o di fatturazione, una somma superiore a quella dovuta, egli dovrà presentare reclamo al Fornitore per ottenere l'eventuale conguaglio. In presenza di accertati errori di fatturazione a danno del Cliente, il Fornitore comunica l'avvenuta rettifica e accredita la somma pagata in eccesso secondo i termini prescritti dalla normativa vigente. Nel caso in cui il reclamo sia respinto, il Cliente sarà tenuto a pagare l'importo già richiesto, oltre agli interessi di mora a decorrere dalla scadenza della bolletta e ad eventuali ulteriori spese (comprese quelle di verifica), comunicati al Cliente nella bolletta successiva o con apposito avviso. È data facoltà al solo Fornitore di compensare i propri debiti derivanti dalle obbligazioni del presente contratto con eventuali debiti del Cliente finale, certi, liquidi ed esigibili, derivanti dalle obbligazioni di rapporti contrattuali diversi tra le Parti.

11.3 In caso di ritardato pagamento delle bollette, il Cliente dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle bollette stesse, gli interessi di mora maturati fino alla data dell'effettivo pagamento, calcolati su base annua e nella misura: - pari al tasso ufficiale di riferimento così come previsto dal D.lgs. n. 213/98 aumentato di 3,5 punti percentuali, per i Clienti domestici; - prevista dal D.lgs. n. 231/2002 ("Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali") per i Clienti non domestici. L'addebito degli interessi potrà essere effettuato dal Fornitore anche in bollette successive.

11.4 Il Cliente è tenuto a pagare l'intero corrispettivo indicato in bolletta e non può provvedere a pagamenti parziali senza la preventiva autorizzazione del Fornitore, il quale considererà un inadempimento del Cliente l'eventuale pagamento parziale non autorizzato. Per i Clienti energia elettrica domestici e non domestici alimentati in BT il Fornitore informa il Cliente finale, all'interno della relativa bolletta, della possibilità di rateizzare i pagamenti nei casi previsti dal TIV, art. 13bis.2, lett. d) ed e) (per il settore elettrico). Il Cliente può richiedere la rateizzazione con le modalità e le tempistiche indicate dal Fornitore nella bolletta, entro i dieci (10) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della medesima bolletta e solo per somme oggetto di rateizzazione superiori a 50 Euro. Nel caso di cambio del Fornitore, il Fornitore ha facoltà di richiedere al Cliente finale il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile.

Art. 12 Garanzia

12.1 Al Cliente, all'atto della sottoscrizione del Contratto, potrà essere chiesto di corrispondere, a titolo di garanzia delle obbligazioni assunte, un deposito cauzionale, nella misura stabilita dalla Società, e comunque correlata all'entità della somministrazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Autorità.

Art. 13 Ritardo nei pagamenti, sospensione della/e fornitura/e, risoluzione del contratto

13.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3.4 del TIMOE per le ipotesi di morosità reiterata, in caso di omesso o parziale pagamento della/e fatture relative alla fornitura alla data di scadenza del pagamento indicata nella fattura stessa, il Fornitore invierà al Cliente un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, avente valore di costituzione in mora, contenente l'invito a provvedere al pagamento dell'insoluto entro il termine ultimo indicato nel medesimo sollecito. Tale termine non potrà, a seconda dei casi, essere inferiore: i) a 15 (quindici) giorni solari dall'invio della relativa raccomandata; oppure ii) a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte dell'esercente la vendita, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della comunicazione di costituzione in mora, nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata; oppure iii) a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata. In tale ultima ipotesi la data di consegna al vettore postale della predetta comunicazione dovrà avvenire entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della

stessa; rimane ferma la facoltà del Fornitore di consegnare la comunicazione al vettore postale entro un termine di 5 (cinque) giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di pagamento di 20 (venti) giorni solari sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato ed il termine minimo di 3 (tre) giorni lavorativi. Il Cliente, al fine di interrompere le procedure previste rispettivamente dal TIMG e dal TIMOE in caso di morosità, dovrà comunicare l'avvenuto pagamento entro il predetto termine ultimo indicato nel sollecito, inviando al Fornitore copia del relativo bollettino di pagamento a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata al numero/indirizzo indicati nel medesimo sollecito.

13.2 Decorsi inutilmente 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo indicato nel sollecito di pagamento, il Fornitore potrà richiedere al Distributore di sospendere la fornitura senza dilazione né ulteriore avviso, salva ogni altra azione per il recupero del credito e, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno subito dal Fornitore. Saranno a carico del Cliente i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura nonché le spese postali del sollecito. Per i Clienti finali in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche, il Distributore procede, in luogo dell'immediata sospensione, alla riduzione della potenza pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione di potenza, in caso di persistente morosità, il Fornitore potrà procedere alla materiale sospensione della fornitura.

13.3 A seguito del pagamento da parte del Cliente degli insoluti e della relativa comunicazione al Fornitore dell'avvenuto pagamento delle medesime somme mediante idonea documentazione, il Fornitore provvederà a richiedere all'Impresa di Distribuzione la riattivazione della fornitura, con le tempistiche e modalità e tempistiche di cui all'art. 90 del TIQE per la fornitura di energia elettrica.

13.4 Decorsi 30 (trenta) giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento della fattura/e insoluta/e il Fornitore avrà facoltà di dichiarare risolto il rispettivo contratto di vendita per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., potendo richiedere al Distributore competente: i) la rimozione del POD moroso dal contratto di trasporto e dispacciamento. In tali casi il Cliente sarà tenuto a rimborsare al/ai Fornitore/i le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito dal Fornitore.

13.5 Ove non sia stato possibile eseguire la chiusura del POD per sospensione della fornitura, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà la risoluzione del relativo contratto. I costi dell'intervento di interruzione e di ripristino dell'alimentazione saranno addebitati al Cliente.

13.6 Ove non sia possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura:

Per l'energia elettrica, il Fornitore potrà procedere, previa risoluzione del relativo contratto di fornitura per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., a comunicare al SII la risoluzione ai sensi del Titolo II dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel; il SII provvede quindi all'attivazione dei servizi di ultima istanza, qualora per il medesimo/i punto/i di prelievo non sia pervenuta una richiesta di switching.

13.7 In deroga a quanto sopra, il Fornitore potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso:

Per cause oggettive di pericolo;

Per appropriazione fraudolenta dell'energia elettrica, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta, la manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto.

Art. 14 Clienti non disabilitabili - In caso di omesso o parziale pagamento della fattura/e relative alla fornitura alla data di scadenza indicata nella fattura stessa, il Fornitore invierà al Cliente un sollecito a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora, contenente l'invito a provvedere al pagamento dell'insoluto entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dall'invio del medesimo sollecito.

Decorso il termine ultimo di pagamento indicato nel sollecito senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento della fattura insoluta, il Fornitore avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto di vendita per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., e potrà procedere, per l'energia elettrica a risolvere il contratto di trasporto e dispacciamento ai sensi dell'art. 23 del TIMOE. L'Impresa di distribuzione provvederà ad attivare rispettivamente, per il POD moroso i servizi di Maggiore tutela o di Salvaguardia, per il PDR moroso il Servizio di ultima istanza (FUI) o, qualora ne sia impossibile l'attivazione, il servizio di Default.

Art. 15 Il Fornitore nei casi previsti dall'art. 3.6 del TIMOE, sono tenuti a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile.

Art. 16 Nel caso in cui il Fornitore venga a conoscenza che il Cliente ha cessato l'attività presso la Camera di Commercio, senza averne dato opportuna comunicazione, si riservano il diritto di procedere alla sospensione della fornitura anche senza preavviso ed alla successiva cessazione amministrativa del contratto.

Art. 17 Titolarità, custodia e manutenzione dei misuratori

17.1 I misuratori sono di proprietà dei distributori, ai quali compete ogni decisione in merito alla tipologia, alle caratteristiche tecniche e alla posizione. Nel caso in cui, per effetto di modifiche ambientali, i misuratori vengano a trovarsi in un luogo ritenuto per qualsiasi ragione pericoloso o inadatto, il soggetto proprietario avrà la facoltà di imporre il cambiamento della posizione, a spese del Cliente.

17.2 Il Cliente è il depositario dei misuratori ed è responsabile della loro conservazione e integrità, con obbligo di preservarli da manomissioni e danneggiamenti. Pertanto, il Cliente sarà responsabile degli eventuali danni, alterazioni o manomissioni arrecati ai misuratori, anche se dovuti a cause esterne o ad atti di terzi, ed è tenuto a rimborsare le spese sostenute per la sostituzione. In caso di guasti ai misuratori, il Cliente deve darne immediata comunicazione al rispettivo Fornitore affinché questi possa attuare gli interventi necessari ed effettuare i conguagli dei consumi.

Art. 18 Manomissioni e captazione fraudolenta

18.1 I misuratori saranno collocati nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dai gestori delle reti, e muniti di apposito sigillo di garanzia. La rimozione o lo spostamento dei misuratori, la manomissione dei sigilli e qualunque altra infrazione destinata ad alterare il regolare funzionamento degli stessi, nonché qualsiasi atto di prelievo fraudolento, attribuiranno al Fornitore il diritto di procedere all'immediata sospensione della/e fornitura/e, oltre che di considerare risolto il rispettivo contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. In ogni caso, il Cliente è tenuto a pagare i consumi effettuati abusivamente, a rimborsare le spese sostenute dal/dai Fornitore/i e a risarcire i danni arrecati al/ai Fornitore/i o a terzi.

18.2 Gli incaricati del Fornitore o di gestori delle reti avranno diritto di accedere ai misuratori in qualsiasi momento per la verifica del loro stato.

Art. 19 Verifica dei misuratori dell'energia elettrica

19.1 Qualora il Cliente ritenga irregolare il funzionamento dei misuratori può presentare istanza scritta al relativo Fornitore per chiederne la verifica. Il Fornitore inoltra la richiesta di verifica al Distributore locale competente, il quale dispone le opportune verifiche secondo quanto previsto dalle normative tecniche vigenti. Il regolare funzionamento è verificato in base alla rispondenza del misuratore alla tolleranza di precisione stabilita dalla normativa in conformità alla quale il misuratore è stato realizzato.

19.2 Se la verifica dimostra un funzionamento regolare, le spese delle prove, delle riparazioni o della sostituzione saranno addebitate al Cliente. Se, invece, la verifica dimostra l'irregolare funzionamento del misuratore, le spese delle prove e delle riparazioni/sostituzioni saranno a carico del Distributore. Nel caso in cui risulti l'irregolare funzionamento del misuratore o il misuratore risulti bloccato, i consumi verranno ricostruiti dal Distributore locale competente secondo i criteri definiti dall'ARERA.

Art. 20 Impianti interni

20.1 Le parti degli impianti interni poste tra il misuratore e gli apparecchi di utilizzazione sono di proprietà del Cliente e debbono essere conformi alla normativa vigente, pena l'esclusiva responsabilità del Cliente stesso. Il Cliente si impegna ad adeguare tali parti di impianti in caso di necessità e/o di modifiche normative, consegnando il certificato di idoneità tecnica ai gestori delle reti. Il Fornitore è esente da responsabilità per incidenti e danni, di qualsiasi natura, che avvengano per effetto dell'uso dell'energia elettrica a valle dei punti di consegna o prelievo.

20.2 Il Fornitore può effettuare controlli e, se riscontra irregolarità, può sospendere le rispettive forniture, anche senza preavviso, qualora ricorrano motivi di sicurezza, per tutto il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti. In tal caso, il Cliente non ha diritto di ottenere dal Fornitore indennizzi, risarcimenti o comunque somme di denaro a fronte degli eventuali danni derivanti dalla detta sospensione.

20.3 Nessun onere sul consumo dell'energia elettrica è comunque riconosciuto per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi determinatesi a valle dei misuratori, da qualunque causa prodotte, né il Fornitore risponde, direttamente o indirettamente, dei danni agli impianti interni.

Art. 22 Gestione tecnica e interruzioni della fornitura di energia elettrica

22.1 Il Fornitore declina ogni responsabilità in relazione agli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica, trattandosi di aspetti di competenza dei rispettivi gestori di rete.

In particolare il Fornitore non sarà ritenuto responsabile della qualità della somministrazione della fornitura, per irregolarità nella fornitura di energia elettrica dovute ad atti o omissioni dei gestori di rete, malfunzionamento o disfunzioni delle reti, ivi comprese le sospensioni, interruzioni della stessa fornitura dovute anche ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà dei gestori di rete, nonché per gli eventuali danni derivanti da esse. Tali interruzioni non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni, indennizzi e/o al diritto di considerare risolto il contratto. Il Fornitore non è responsabile della correttezza della misura dell'energia elettrica in quanto attività di competenza dei rispettivi Distributori locali. Inoltre, il Cliente, tenendo manlevato il Fornitore assume ogni responsabilità derivante dall'utilizzazione degli impianti installati dallo stesso o da terzi da esso incaricati.

22.2 Gli interventi di manutenzione programmata che comportino l'interruzione della fornitura saranno preannunciati dal/dai Distributore/i al Cliente con congruo preavviso. I tempi minimi di preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regolati dall'Autorità che ne controlla il rispetto da parte del/dei Distributore/i.

Art. 23 Variazioni delle specifiche tecniche e delle condizioni del contratto

23.1 Fatti salvi i casi di variazioni disposte ex lege e le ipotesi di indicizzazione previste dalle condizioni economiche, il Fornitore durante il periodo di validità del contratto, avranno facoltà di variare unilateralmente per "giustificato motivo" le condizioni contrattuali.

23.2 Ai fini del presente contratto si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le modificazioni saranno applicate a partire dall'inizio del 4° (quarto) mese successivo a quello in cui il Fornitore le avrà comunicate al Cliente in forma scritta. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. Non sussiste l'obbligo di invio della preventiva comunicazione in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

23.3 Ai sensi dell'art. 13.3 del Codice di condotta commerciale la comunicazione delle variazioni unilaterali dovrà contenere, tra l'altro, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni:

Il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica Richiesta;

L'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione Richiesta;

La decorrenza della variazione Richiesta;

I termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell'eventuale decisione di esercitare il recesso dal contratto senza oneri.

Le suddette informazioni non verranno trasmesse all'interno dei documenti di fatturazione o congiuntamente agli stessi, salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in contratto.

23.4 In deroga a quanto previsto dai precedenti artt. 21.2 e 21.4, per i Clienti energia elettrica con almeno un Punto di prelievo alimentato in MT o in tensione diversa dalla bassa tensione il Fornitore si riserva di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali con un preavviso di un mese e anche con comunicazione in fattura.

Art. 24 Forza maggiore

Non è fonte di responsabilità per le Parti il mancato o ritardato adempimento di una o più obbligazioni dovuto a causa di forza maggiore. Si intendono per cause di forza maggiore, in via esemplificativa e non esaustiva, ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla parte che lo invoca, che non sia stato possibile prevenire, evitare o eliminare usando l'ordinaria diligenza e che abbia reso impossibile, in modo obiettivo e assoluto, l'adempimento di dette obbligazioni. È in

ogni caso escluso che sia riconducibile a forza maggiore il mancato pagamento, anche parziale, del corrispettivo delle forniture. La parte che invochi una causa di forza maggiore dovrà fornire evidenza del fatto che tale circostanza non sia stata determinata da essa direttamente o indirettamente e avrà l'obbligo di darne comunicazione scritta all'altra parte non appena abbia potuto prenderne conoscenza, descrivendo con precisione la suddetta causa e comunicando tutte le informazioni relative, fra quelle che saranno disponibili, in modo da consentire l'esatta valutazione dell'avvenimento invocato e l'incidenza dello stesso sull'esecuzione degli obblighi contrattuali, ciò anche al fine di individuare le soluzioni e misure adeguate volte a limitare l'incidenza di tale evento. La Parte che subisce l'inadempimento potrà recedere dal contratto con preavviso di 60 (sessanta) giorni, comunicandolo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 25 Cessione del contratto e cessione del credito

I Fornitori potranno cedere, in tutto in parte, i rispettivi contratti a soggetti che siano in grado di svolgere le forniture oggetto del contratto ceduto. I Fornitori avranno la facoltà di cedere il credito derivante dalla somministrazione oggetto del presente Contratto ad un primario istituto bancario. Resta inteso tra le Parti che nel caso il primario istituto bancario richieda di prendere visione del Contratto, la Società dovrà dare il proprio assenso alla trasmissione e/o visione del Contratto. La Società si impegna sin da ora ad accettare l'eventuale cessione del credito. Il Cliente accetta espressamente e preventivamente, sin d'ora, l'eventuale cessione da parte del Fornitore dei rispettivi contratti. È fatto divieto al Cliente di cedere il/i contratto/i, salvo espressa autorizzazione scritta del Fornitore. Nei casi di successione nel contratto (ivi inclusi i casi di trasferimento, conferimento, usufrutto, cessione, affitto d'azienda ovvero fusione, scissione o altra riorganizzazione aziendale), salvo esplicita dichiarazione scritta di liberazione da parte del Fornitore, il Cliente che sia acquirente, affittuario, usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, resterà obbligato in via solidale per l'adempimento del contratto. Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere il credito/i derivante/i dalla fornitura oggetto del presente contratto a banche, istituti assicurativi e/o società di factoring. Il Cliente accetta espressamente e preventivamente, sin d'ora, l'eventuale cessione del credito da parte del Fornitore.

Art. 26 Oneri fiscali

Sono a carico del Cliente gli oneri fiscali ed eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili per legge o per disposizione delle Autorità competenti. I contratti, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e il relativo onere grava sulla parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

Art. 27 Clausola risolutiva espressa

Fatti salvi i casi previsti nelle altre parti delle presenti Condizioni Generali, ciascun Fornitore si riserva il diritto di risolvere immediatamente il rispettivo contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno, mediante invio di comunicazione scritta al Cliente, nei seguenti casi: a) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali; b) mancata accettazione da parte del sistema bancario dell'attivazione SDD; c) perdita della qualifica di Cliente idoneo; d) omesso, parziale o ritardato pagamento di anche solo una fattura; e) mancato versamento del deposito cauzionale o mancata prestazione di garanzia equivalente; f) comunicazione di dati e informazioni incomplete e/o non veritiere da parte del Cliente; g) tentativo di alterazione della misura o prelievo fraudolento dell'energia elettrica a danno del Fornitore e/o del/i Distributore/i locale/i; h) impossibilità di procedere alla fornitura di energia elettrica a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore; i) qualora il Fornitore abbia sospeso la fornitura per altra causa imputabile al Cliente e quest'ultimo non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa diffida da parte del Fornitore.

Art. 28 Trattamento dei dati personali

28.1 Il Fornitore si impegna, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni relative al Cliente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, per effetto del presente Contratto.

28.2 Il Fornitore sarà responsabile del trattamento dei dati del Cliente secondo le modalità previste nell'apposita informativa che verrà consegnata al Cliente al momento della sottoscrizione della Richiesta.

Art. 29 Dichiarazione delle Parti

Il mancato esercizio dei diritti conferiti ad una parte in conformità ai contratti non sarà considerato una rinuncia a quei diritti, né precluderà l'esercizio degli stessi. L'eventuale nullità o invalidità di una o più clausole dei contratti non comporterà l'invalidità dell'intero accordo, essendo fatto espressamente obbligo alle Parti di negoziare in buona fede nuove clausole in sostituzione di quelle nulle o annullate.

Art. 30 Reclami – Procedure di conciliazione - Contratti e attivazioni non richiesti

30.1 Il Cliente ha la facoltà di richiedere informazioni o di inoltrare reclami formali al Fornitore mediante l'utilizzo del modulo allegato al contratto, reperibile anche sul sito del Fornitore www.globalpower.it e presso la propria sede unitamente all'apposito modulo per i reclami in caso di fatturazione di importi anomali. Il Cliente ha comunque la facoltà di inviare reclami scritti senza utilizzare i moduli messi a disposizione, purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione del Cliente finale che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta: a) nome e cognome, b) indirizzo di fornitura, c) indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta,

d) il servizio cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico); e) una breve descrizione dei fatti contestati; f) in caso di reclamo relativo alla fatturazione di importi anomali, dovrà essere indicato, da parte del Cliente, anche il dato dell'autolettura e la relativa data. I reclami potranno essere inviati agli indirizzi e recapiti del Fornitore a mezzo posta, via fax o via e-mail. Il Fornitore provvederà a fornire una risposta scritta motivata ai reclami secondo le modalità ed entro i termini previsti dal TIQV.

30.2 Il Cliente potrà ricorrere gratuitamente alle procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardanti il Contratto, che dovessero insorgere nel corso della fornitura, attivando il Servizio di Conciliazione istituito dall'ARERA oppure rivolgendosi agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) iscritti all'apposito Elenco presso l'ARERA o, in alternativa, attivando le procedure di mediazione presso le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura e gli altri organismi di mediazione, previa stipula dei relativi protocolli di intesa con l'Autorità. L'elenco aggiornato degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie è disponibile sul sito web dell'ARERA www.arera.it. Tali procedure potranno essere attivate nei casi in cui la risposta ricevuta dal Cliente al reclamo nei confronti del Fornitore non venga ritenuta soddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo senza che sia intervenuta una risposta da parte del Fornitore. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data dell'invio del reclamo al Fornitore. Le modalità di presentazione del reclamo e la gestione della procedura sono disciplinate dal TIQV: in particolare, il Cliente presenta in modalità telematica sul sito web del Servizio Conciliazione, la domanda di conciliazione direttamente o mediante un delegato, anche appartenente ad associazioni di consumatori o di categoria. Il Cliente domestico, nel caso in cui non utilizzi la modalità telematica, può presentare la domanda di conciliazione anche mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio di Conciliazione, ferma restando la gestione online della procedura. Il Conciliatore non decide la controversia, ma assiste le Parti nella ricerca di un accordo amichevole per la sua composizione, anche formulando una Richiesta non vincolante.

30.3 Ai sensi dell'art. 2, co. 23 lett. b), L. n. 481/1995 e del TIQV, il tentativo di conciliazione avanti agli organismi di cui al precedente art. 28.2 è obbligatorio nelle materie regolate dall'ARERA e condizione di procedibilità dell'azione giudiziale da parte del Cliente finale di energia elettrica alimentato in BT e/o MT. La condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro esperito dinanzi al Conciliatore si conclude senza accordo, ivi inclusi i casi di mancata comparizione della controparte. Sono escluse dall'obbligo dell'esperimento preventivo del tentativo obbligatorio di conciliazione le controversie: i) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali; ii) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; iii) promosse ai sensi degli artt. 37, 139 e 140bis del Codice del Consumo.

Art. 31 Indennizzi automatici

31.1 Il Fornitore si impegna, per quanto di rispettiva competenza, a rispettare i livelli di qualità commerciale dei servizi erogati e a corrispondere gli indennizzi automatici per la loro violazione, in conformità a quanto previsto dal TIQV. Qualora tali termini non vengano rispettati, il Fornitore accredita al Cliente, nella prima fattura utile, un indennizzo automatico secondo quanto previsto dal TIQV.

31.2 Il Fornitore provvederà, per quanto di rispettiva competenza, entro il 30 giugno di ogni anno a fornire al Cliente le informazioni concernenti i livelli specifici e generali di qualità in adozione e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici, ivi compresi gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della disciplina dettata per la costituzione in mora e richiesta di sospensione della fornitura per morosità, secondo quanto previsto dal TIME. L'informativa avviene tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione.

31.3 In caso di mancato rispetto del Codice di Condotta Commerciale, ove applicabile, sono riconosciuti al Cliente, con le modalità di cui al TIQV ed entro otto mesi, i seguenti indennizzi automatici: 20 Euro in caso di mancata indicazione nel contratto delle modalità di fatturazione e pagamento del servizio; 30 Euro in caso di mancato rispetto di quanto previsto dagli artt. 13.1 e 31.4 del medesimo Codice in materia di variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali.

31.5 In occasione della richiesta di prestazioni da parte del Cliente finale al Distributore, soggette a livelli specifici di qualità di competenza del medesimo Distributore, quest'ultimo fornisce al Cliente, ovvero al venditore in occasione della prima richiesta di prestazione per conto del Cliente finale, informazioni per quanto concerne i livelli specifici e le fasce di puntualità per gli appuntamenti con il Cliente, nonché gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici. Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore locale, il Fornitore è tenuto ad accreditare al Cliente che ha chiesto la prestazione per la quale il Distributore non ha rispettato il livello specifico, l'indennizzo automatico ricevuto dal Distributore ai sensi del TIQV.

Art. 32 Legge regolatrice e Foro competente

32.1 Il Cliente elegge domicilio, a tutti gli effetti, all'indirizzo in cui viene erogata la fornitura.

32.2 Per ogni controversia relativa all'interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro del Cliente nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore ai sensi del Codice del Consumo; in tutti gli altri casi il Foro competente, in via esclusiva, sarà quello in cui si trova la sede legale del Fornitore interessato.

Art. 33 Comunicazioni tra le Parti

Si intendono valide esclusivamente le comunicazioni indirizzate dal Fornitore ai recapiti indicati dal Cliente nella Richiesta, nonché quelle del Cliente verso il Fornitore inviate agli indirizzi indicati nel frontespizio della Richiesta di Fornitura, salvo variazioni indicate nelle fatture recapitate.

Allegato B Condizioni Tecnico Economiche

Art. 1 - Parametri contrattuali

I parametri per l'Anno contrattuale relativi allo/agli stabilimento/i di cui alla Proposta di Fornitura sono i seguenti:

Servizi di vendita

Art. 2 – Prezzo per la fornitura di Energia Elettrica

Il prezzo della fornitura (di seguito il "Prezzo") sarà composto come segue:

Componente energia

Altri Usi - Illuminazione Pubblica

Global Power fornisce al Cliente, e il Cliente si impegna a ritirare da Global Power l'energia necessaria al suo fabbisogno ai seguenti prezzi in €/kWh:

$$P = \text{PUN_orario } i + 0,00095 \text{ €/kWh}$$

P : il prezzo applicato ad ogni kWh prelevato ogni ora per il mese "i";

PUN_orario i: Prezzo Unico Nazionale come pubblicato dal Gestore del Mercato elettrico e consultabile al sito www.mercatoelettrico.org, sezione "Esiti del mercato elettrico". In presenza di Punti di Prelievo con trattamento su base oraria si intende che il Fornitore utilizzerà il valore delle quotazioni orarie del PUN a consuntivo ponderata sugli effettivi prelievi orari del cliente per il mese "i". In presenza di Punti di Prelievo con trattamento per fasce o monorario (o comunque ove non sia possibile ricavare un consumo su base oraria), il valore PUN_orario i verrà moltiplicato per il consumo mensile ripartito su base oraria utilizzando il profilo Load Profiling del Distributore Locale di riferimento, secondo le modalità del TILP (Testo Integrato Load Profiling di cui alla Delibera n. 278/07 e s.m.i), per le utenze ad uso "Altri Usi" o "Domestiche"; per le utenze ad uso "Illuminazione Pubblica" verrà assunto il profilo convenzionale di Illuminazione Pubblica secondo le modalità della deliberazione n. ARG/elt 29/08. Qualora, al momento della fatturazione mensile, tali valori non fossero stati resi disponibili da parte dei soggetti preposti, il Fornitore provvederà a calcolare l'ammontare dovuto dai Soci applicando una stima di tali componenti sulla base dei dati storici disponibili. Non appena saranno pubblicati i consuntivi di tali valori, il Fornitore dovrà provvedere ad effettuare gli eventuali conguagli tra i due importi al primo ciclo utile di fatturazione.

Il valore massimo del PUN_f negli ultimi 12 mesi è stato pari a: F1=61,79€/MWh - F2=63,65€/MWh - F3=51,11€/MWh raggiunto nel mese di Febbraio 2019. Il valore minimo del PUN_f negli ultimi 12 mesi è stato pari a: F1=53,03€/MWh - F2=47,91€/MWh - F3=35,33€/MWh raggiunto nel mese di Dicembre 2019. I prezzi sopra riportati saranno applicati ai quantitativi forniti da Global Power effettivamente prelevati dal Cliente durante il periodo di fornitura, al netto delle perdite convenzionali di rete, applicate di volta in volta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Global Power S.p.A. non riaddebiterà:

- gli oneri a copertura dei corrispettivi di sbilanciamento così come previsti dalla normativa attualmente in vigore per le attività di bilanciamento orario (Del. 111/06, artt. 40, 41, Del. 277/17/R EEL, Del. 419/17/R/EEL);
- gli oneri conseguenti al recepimento della direttiva europea 2003/87/CE in materia di Emission Trading (CO2), di cui alla Legge 316/2004

La certificazione di provenienza da fonti rinnovabili è ottenuta mediante l'annullamento di GO (Garanzie d'Origine) che, ai sensi della direttiva europea 2009/28/CE attestano l'origine rinnovabile dell'energia elettrica fornita. Il costo di tale certificazione è pari a **0,00095 €/kWh**.

Servizi di rete

Sono previsti carico del Cliente seguenti corrispettivi:

- a) le tariffe di distribuzione, misure e relativa commercializzazione così come definite dall'Autorità ai sensi del TIT E del TIME;
- b) le componenti Asos, Arim UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT;
- c) il corrispettivo di cui all'art. 25 del TIS così come applicato da Terna.

E' prevista l'applicazione di tutti gli oneri generali di sistema stabiliti dalla normativa vigente dell'ARERA, in particolare la componente Asos che serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione, ed è a carico di tutti i clienti elettrici.

Tale componente copre in media il 32% della spesa complessiva annua di un cliente non domestico tipo.

Ulteriori corrispettivi

Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a corrispondere gli oneri indicati nelle CGF, compresi quelli relativi alle attività di competenza del distributore inoltrate dal Cliente per tramite del Fornitore.

Tutti i prezzi indicati sono da intendersi al netto dell'IVA e delle imposte previste dalla normativa fiscale. Qualunque tassa o imposta che venisse introdotta in aggiunta e/o in sostituzione di quelle attualmente vigenti, saranno a carico del Cliente

Art. 3 – Tasse e imposte

Tutti i corrispettivi per la fornitura di cui al presente Contratto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto o tributo e relative addizionali presenti o future i cui oneri, ove non diversamente previsto dal presente Contratto, sono a carico del Cliente.

Art. 4 – Fatturazione e pagamenti

La fatturazione dei corrispettivi per l'energia elettrica fornita al Cliente avverrà con periodicità mensile, in base ai prelievi risultanti dalle fatture di trasporto fornite dal distributore locale. In mancanza delle stesse Global Power può emettere fatture di acconto, che saranno conguagliate dopo il ricevimento delle fatture di trasporto. Il Fornitore emetterà le fatture all'inizio del mese successivo a quello di fornitura dell'energia elettrica. Il Cliente dovrà effettuare il pagamento delle fatture entro 20 giorni dalla data di emissione della fattura.

Agli Enti che pagheranno tramite SEPA verrà inoltre riconosciuto uno sconto ulteriore pari a 0,00003 €/kWh.

Qualora le scadenze di cui sopra coincidano con un sabato, una domenica o una festività nazionale infrasettimanale, le scadenze di pagamento delle fatture si intendono prorogate al primo giorno lavorativo successivo. Eventuali reclami o contestazioni non daranno in nessun caso diritto a differire o sospendere i pagamenti. In caso di ritardato pagamento delle fatture decorreranno automaticamente interessi di mora per ogni giorno di ritardo determinato in misura pari al tasso BCE tempo per tempo vigente maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali e comunque ad un tasso non superiore al tasso massimo consentito dalla normativa antiusura applicabile al momento della scadenza della fattura e relativo alla categoria di riferimento, salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di morosità del Cliente, Global Power ha il diritto di richiedere al Distributore locale la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti del Cliente medesimo. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla scadenza, il Fornitore avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'Art. 1454 c.c.

Art. 5 – Cauzioni e garanzie

Il Fornitore si riserva di esigere dal cliente una garanzia bancaria pari a 3 mesi medi di fornitura in caso di non regolarità dei pagamenti. Il Cliente è tenuto a prestare tale garanzia entro 15 giorni dalla richiesta del Fornitore. La presente offerta, se accettata, è subordinata alla verifica da parte di Global Power S.p.A. del merito di credito del Cliente (credit check) volto a verificare gli indici di affidabilità e di regolarità dei pagamenti del Cliente stesso. Tale verifica verrà effettuata entro e non oltre 4 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'offerta controfirmata. A seguito di esito negativo del credit check, potrà essere richiesta a quest'ultimo la consegna di una fideiussione bancaria rilasciata da un primario istituto di credito per un importo pari a 3 mesi di somministrazione e validità pari alla durata residua della somministrazione incrementata di 3 (tre) mesi.

Art. 6 – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'Art.1456 c.c. il presente contratto si intenderà risolto con effetto immediato su semplice dichiarazione da parte di Global Power S.r.l. nei seguenti casi:

- violazione delle norme di cui all' articolo 6 dell'Allegato A – Condizioni Generali di contratto;
- alterazione delle apparecchiature di misura dell' Energia Elettrica o sottrazione Energia Elettrica non misurata;
- inizio di un'azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente;
- modifica delle condizioni patrimoniali del medesimo;
- mancato o invalido rilascio o ricostituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente punto 5.

Art. 7 – Comunicazioni al Fornitore

Il Cliente, al fine di una corretta programmazione dei profili di prelievo si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore eventuali attività che possano modificare in modo sostanziale i consumi. Le comunicazioni dovranno pervenire agli indirizzi mail sotto elencati:

Mail: clienti@globalpower.it

Art. 8 – Decorrenza e Durata

Il Contratto decorre dal 01/05/2020 fino al ___/___/_____.

Il Cliente mantiene la facoltà di recesso (anche nel caso di utenze MT e AT), senza alcuna penale e senza alcun preavviso per il Fornitore.

Accettazione della Proposta di Contratto

Con la sottoscrizione della del presente Contratto il Cliente accetta la proposta di Global Power S.p.A. contenuta nella "Proposta di Fornitura" e dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e dell'art. 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 di aver ricevuto copia, di averne esaminato e di accettare in ogni sua parte le "Condizioni Generali di Contratto", le "Condizioni Tecnico-Economiche", l' Informativa di cui all'art.13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., le parti integranti della documentazione contrattuale e di richiedere l'attivazione della somministrazione della fornitura (anche per eventuali utenze riportate nell'Allegato Utenze), secondo i termini e le condizioni riportate nella presente e negli allegati sopra citati, parti integranti, in ogni suo articolo, del Contratto di Fornitura. Il Cliente si impegna sotto la propria responsabilità a segnalare a Global Power l'eventuale obbligo di invio recesso del contratto in essere e/o a dare specifico mandato con rappresentanza a Global Power, qualora necessario, all'invio del recesso del contratto con loro in essere per la fornitura di Energia Elettrica e/o Gas e affinché effettui le necessarie comunicazioni agli eventuali soggetti terzi competenti, come individuati dalla normativa vigente ai sensi del decreto legislativo n° 79/99 in materia di liberalizzazione del settore Energia Elettrica e Gas.

Luogo e data _____

Timbro e Firma del Cliente _____